

— alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunità;

— alla modifica di talune disposizioni in materia di bilancio dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee;

(doc. 42/70).

Per l'esame di questa relazione era stata decisa la procedura d'urgenza.

Intervengono l'on. Furler, a nome della commissione politica, i sigg. Harmel, *Presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee*, Rey, *Presidente della Commissione delle Comunità europee*, Harmel e Coppé, *membro della Commissione delle Comunità europee*.

La seduta, sospesa alle 13.15, riprende alle 16.15.

PRESIDENZA DELL'ON. SCELBA

Presidente

Intervengono inoltre gli onn. Westerterp, a nome del gruppo democratico cristiano, Cantalupo, a nome del gruppo liberale e misto, Burger, a nome del gruppo socialista, e Habib-Deloncle, a nome del gruppo dell'Unione democratica europea.

PRESIDENZA DELL'ON. BEHRENDT

Vicepresidente

Intervengono inoltre gli onn. D'Angelosante, Berthoin, a nome del gruppo liberale e misto, Artzinger e Spénale, *relatore*.

Intervengono, per dichiarazione di voto, gli onn. Triboulet, Aigner, Spénale, Radoux, Westerterp, Cantalupo, Triboulet, Cifarelli, Burger e Vals.

Il Parlamento approva la risoluzione seguente:

RISOLUZIONE

sulle disposizioni prese dal Consiglio delle Comunità europee in merito:

- alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunità;
- alla modifica di talune disposizioni in materia di bilancio dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee

Il Parlamento europeo,

— viste le disposizioni prese dal Consiglio delle Comunità europee in merito:

— alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità ⁽¹⁾;

— alla modifica di talune disposizioni in materia di bilancio dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

— viste le risoluzioni del 10 dicembre 1969 ⁽²⁾, 3 febbraio ⁽³⁾ e 11 marzo 1970 ⁽⁴⁾,

— vista la relazione della commissione per le finanze e i bilanci (doc. 42/70) ed il parere della commissione politica,

— considerando che è dovere del Parlamento europeo far conoscere il suo parere ai Parlamenti nazionali, in uno spirito di cordiale collaborazione, su questo importante problema dei diritti istituzionali dei Parlamenti in materia di bilancio, senza voler tuttavia ritardare le procedure di ratifica;

A — Autonomia finanziaria delle Comunità

1. constata che l'autonomia finanziaria delle Comunità non è pienamente garantita, a lunga scadenza, in quanto non è stato previsto, dopo il 1975, nessun mezzo per adattare, mediante procedure comunitarie, il livello

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. C 2 dell'8. 1. 1970, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. C 25 del 28. 2. 1970, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. C 40 del 3. 4. 1970, pag. 23.

delle risorse comuni al fabbisogno delle politiche comuni ⁽¹⁾ e che sarà dunque necessario, un giorno, modificare l'articolo 201 del trattato CEE.

B — Aumento dei poteri del Parlamento europeo

— *Per il periodo derogatorio:*

2. ricorda di aver chiesto che, fin dal periodo derogatorio, il Consiglio, *per respingere* — e *non per approvare* — le modifiche adottate dal Parlamento nel senso proposto dalla Commissione, dovesse decidere a maggioranza qualificata che esprimesse il voto favorevole di quattro membri ⁽²⁾;
3. constata che nei casi in cui il Parlamento proporrà un aumento delle spese di un'istituzione, verrà applicata una norma contraria e che questa permetterà pertanto ad una minoranza del Consiglio di opporsi alle proposte approvate dal Parlamento, dalla Commissione e da una maggioranza non qualificata del Consiglio stesso;
4. sottolinea che, dovendo il bilancio essere approvato a maggioranza qualificata dal Consiglio, quest'ultimo potrebbe trovarsi in difficoltà per stabilire il bilancio, qualora i membri che approvano le modifiche proposte dall'Assemblea mantenessero la loro posizione;

— *Per il periodo definitivo:*

5. ricorda di aver sempre rivendicato «un potere di decisione definitiva sulla destinazione degli stanziamenti e sul controllo delle spese» fin dalla creazione di risorse proprie delle Comunità;
6. afferma solennemente che se ha potuto, in uno spirito di massima conciliazione, fare provvisoriamente, a questo proposito, talune concessioni, non può rinunciare quanto meno ad un effettivo potere di negoziati nell'elaborazione del bilancio;
7. afferma che le disposizioni prese dal Consiglio non possono essere considerate intangibili, poiché questa prima realizzazione non è altro che l'inizio di un periodo evolutivo per l'ampliamento dei poteri del Parlamento europeo, nello spirito della Conferenza dell'Aia;
8. ritiene in particolare che, ai fini della futura politica di integrazione, sarà assolutamente necessario che possa disporre di poteri legislativi a livello comunitario;
9. prende atto inoltre della dichiarazione del Consiglio del 21 aprile 1970, secondo cui la Commissione presenterà, non oltre il termine di due anni, delle proposte concernenti i poteri di bilancio del Parlamento europeo, e dell'impegno del Consiglio di esaminare tali proposte «conformemente alla procedura dell'articolo 236 del trattato, alla luce delle discussioni che avranno luogo nei Parlamenti degli Stati membri, dell'evoluzione della situazione della Comunità»;
10. si associa alla Commissione delle Comunità nel constatare che comunque il paragrafo 6 del nuovo articolo 203 del trattato CEE (ed i paragrafi ed articoli corrispondenti degli altri trattati) gli conferisce il potere di rifiutare di approvare il bilancio, per provocare la presentazione di nuove proposte, e dichiara che inserirà nel proprio regolamento le opportune norme procedurali;
11. esprime il voto che, in occasione dei dibattiti di ratifica nei parlamenti nazionali, questi accettino di tener conto dell'atteggiamento assunto dal Parlamento europeo nella presente risoluzione, e di difendere la necessità

⁽¹⁾ Cfr. risoluzioni del 10. 12. 1969 e dell'11. 3. 1970.

⁽²⁾ Cfr. paragrafo 19 della risoluzione del 10. 12. 1969.

di garantire un controllo parlamentare effettivo sulle risorse comuni che sfuggono ormai a qualsiasi valutazione da parte dei parlamenti nazionali;

12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente ai Parlamenti degli Stati membri, al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

Interrogazione orale n. 4/70 con discussione: Numero dei membri della Commissione

Il Presidente fa presente che a seguito della dichiarazione dell'on. Cantalupo, in sede di esame del punto precedente dell'ordine del giorno, l'interrogazione orale n. 4/70 con discussione dell'on. Berkhouwer, a nome del gruppo liberale e misto, al Consiglio delle Comunità europee, è ritirata dall'ordine del giorno.

Intervengono gli onn. Lücker, Cantalupo, Radoux e Habib-Deloncle.

Lettera del Consiglio concernente il progetto di bilancio delle Comunità per il 1970

L'on. Aigner presenta la sua relazione, elaborata a nome della commissione per le finanze e i bilanci, sulla lettera del Presidente del Consiglio delle Comunità europee (doc. 218/69) in risposta alla risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di bilancio delle Comunità europee per l'esercizio 1970 (doc. 22/70).

Interviene il sig. Coppé, *membro della Commissione delle Comunità europee*.

Il Parlamento approva la risoluzione seguente:

RISOLUZIONE

sulla lettera del Presidente del Consiglio delle Comunità europee in risposta alla risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di bilancio delle Comunità europee per l'esercizio 1970

Il Parlamento europeo,

— vista la sua risoluzione del 26 novembre 1969 sul progetto di bilancio delle Comunità europee per l'esercizio 1970 ⁽¹⁾,

— viste le decisioni del Consiglio (doc. 218/69),

— vista la relazione della commissione per le finanze e i bilanci e il parere della commissione per l'energia, la ricerca e i problemi atomici (doc. 22/70),

1. afferma che, per garantire la collaborazione delle istituzioni responsabili all'elaborazione del bilancio, è indispensabile, nel quadro della procedura di bilancio, un effettivo dialogo tra tutte le istituzioni; ritiene che la comunicazione sulle deliberazioni del Consiglio costituisca un miglioramento formale ma non sostanziale delle condizioni di tale dialogo;

2. deplora che le decisioni del Consiglio sul bilancio per l'esercizio 1970 non tengano, nella maggior parte dei casi, in alcun conto le argomentazioni fondamentali adottate dal Parlamento nelle sue proposte di modificazione e che oltre tutto non siano sufficientemente motivate, il che fa dubitare seriamente della volontà del Consiglio di intensificare il dialogo tra le istituzioni per quanto riguarda l'ampliamento dei poteri del Parlamento in materia di bilancio;

3. è inoltre del parere che il Consiglio si sottragga alle sue responsabilità non risolvendo tempestivamente e in maniera adeguata, in sede di bilancio, alcuni problemi particolarmente urgenti quali, ad esempio, la repressione delle frodi a danno di fondi comunitari;

⁽¹⁾ GU n. C 160 del 18. 12. 1969, pag. 23.